

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CARPI



REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI NOMINA

*Approvato dal Consiglio di Indirizzo
Nella seduta n. 119 del 7 febbraio 2017*

PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1.1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 18 e dell'art. 14 comma 2 dello Statuto della **Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi**, disciplina:

- a) la procedura per la nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo su designazione degli enti competenti, con particolare riguardo ai criteri da seguire nella valutazione delle terne di candidati presentate dai suddetti enti;
- b) la procedura per effettuare la cooptazione dei tre Consiglieri di Indirizzo la cui nomina è di competenza dello stesso Consiglio ai sensi dell'art. 13 comma 3 dello Statuto, uno dei quali deve essere espressione del settore *educazione, istruzione e formazione*, che il Consiglio individua sentite le istituzioni scolastiche;
- c) la procedura per l'elezione del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- d) la procedura per la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori.

1.2. Verranno indicati i criteri attraverso i quali il Consiglio di Indirizzo effettuerà le valutazioni circa la sussistenza dei requisiti richiesti per ricoprire le cariche di cui al comma precedente, le procedure e le modalità che saranno seguite nelle richieste di designazione, i termini e le modalità riguardanti la presentazione delle candidature e verranno altresì dettagliate le procedure di voto, allo scopo di assicurare la trasparenza delle procedure di nomina e la più ampia tutela degli interessi contemplati dallo Statuto.

PARTE II CONSIGLIO DI INDIRIZZO NORME E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2 Composizione del Consiglio e requisiti per la nomina

2.1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo è composto da n. 17 membri.

2.2. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della **Fondazione**, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.

2.3. I componenti sono designati come segue:

- n. 3 Comune di Carpi
- n. 1 Comune di Novi
- n. 1 Comune di Soliera
- n. 2 Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Modena
- n. 1 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- n. 2 Diocesi di Carpi
- n. 2 Ordini professionali
- n. 2 Conferenza permanente del Volontariato e della Promozione sociale nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera
- n. 2 Cooptati da parte dello stesso Consiglio
- n. 1 Cooptato che sia espressione del settore Educazione, istruzione e formazione, che il Consiglio individua sentite le istituzioni scolastiche.



- 2.4.** I componenti non rappresentano, né rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Enti/Organismi designanti.
- 2.5.** I soggetti cui spetta la designazione ed il Consiglio di Indirizzo per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:
- i componenti devono essere scelti prevalentemente fra persone residenti da almeno tre anni nell'area di operatività dell'ente, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della **Fondazione**;
 - i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 dello Statuto, i requisiti di professionalità di cui al comma 2 del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 dello Statuto;

Art. 3

Verifica circa la rappresentatività territoriale degli enti designanti

- 3.1.** Ai sensi dell'art. 13, comma 4 dello Statuto, la **Fondazione**, periodicamente, verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della **Fondazione**.
- 3.2.** In occasione di ogni rinnovo dei componenti del Consiglio di Indirizzo, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del mandato dei Consiglieri di Indirizzo cooptati, la **Fondazione** provvede a convocare, tramite avviso sul sito dell'ente o altri mezzi idonei, uno o più incontri rivolti agli enti designanti e ad altri soggetti interessati che per dimensioni, natura giuridica e caratteristiche funzionali abbiano i requisiti per rivestire potenzialmente la qualifica di enti designanti.
Tali incontri sono finalizzati a raccogliere informazioni ed elementi utili per valutare la permanenza dei requisiti di rappresentatività degli enti designanti e verificare se altri soggetti del territorio possano assumere tale qualifica.
- 3.3.** Ciascun partecipante può presentare osservazioni e proposte, che vengono verbalizzate e comunicate al Consiglio di Indirizzo.
- 3.4.** Le risultanze del processo valutativo vengono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito dell'ente.

Art. 4

Durata del mandato e relativi limiti

- 4.1.** I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica 4 anni dalla data di accettazione della stessa, fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 7 dello Statuto.
- 4.2.** Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, le cariche negli organi statuari non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente.
- 4.3.** Ai fini del limite massimo di mandati esperibili di cui al comma precedente, il mandato del singolo componente non viene computato qualora lo stesso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non sono ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un altro organo della **Fondazione**. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.



PARTE III NOMINA DEI CONSIGLIERI DI INDIRIZZO TRAMITE DESIGNAZIONE DEGLI ENTI COMPETENTI

Art. 5 Procedura per ottenere la designazione

- 5.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di un singolo componente dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione, richiedendo ai soggetti esterni designanti, per ciascun componente da nominare, l'indicazione di una terna di candidati.
- 5.2.** La richiesta di designazione viene effettuata mediante lettera raccomandata ove vengono specificati gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto e le specifiche competenze, vengono precisati i requisiti di residenza ed onorabilità che i candidati devono possedere ai sensi del disposto statutario, i termini per effettuare la designazione, i documenti da produrre per la verifica dei requisiti, oltre ad ogni altra informazione utile all'ente designante ai fini dell'individuazione dei soggetti da indicare nella terna.
- 5.3.** Parimenti, il Presidente della **Fondazione**, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di un singolo componente dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare la Conferenza permanente del Volontariato e della Promozione sociale nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, affinché provveda a designare una terna di candidati per ciascun componente da eleggere in seno al Consiglio di Indirizzo, per la successiva nomina.
- 5.4.** Con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo vengono stabiliti i requisiti dimensionali e di rappresentatività delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che potranno essere accreditate come partecipanti alla Conferenza permanente, nonché le modalità di convocazione della stessa.

Art. 6 Termini e modalità per effettuare le designazioni

- 6.1.** Le designazioni delle terne devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 3.1 del presente regolamento, mediante Raccomandata A.R. o tramite raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
- 6.2.** Tale documentazione deve comprendere per ciascun candidato:
- curriculum vitae aggiornato, oltre a ogni ulteriore eventuale documento ritenuto utile ai fini della verifica del requisito della professionalità;
 - copia documento di identità;
 - certificato del godimento dei diritti politici;
 - certificato dei carichi pendenti presso la Procura;
 - casellario giudiziale;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evinca l'inesistenza di situazioni impeditive di cui all'art. 7 secondo comma (requisito di onorabilità) e art. 8, primo e secondo comma (incompatibilità, ineleggibilità e discontinuità) dello Statuto.



In fase di presentazione delle candidature, dalla documentazione richiesta possono essere omessi il certificato del godimento dei diritti politici, il certificato dei carichi pendenti presso la Procura ed il casellario giudiziale, che, in tal caso, devono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000; una volta effettuata la nomina, tuttavia, il nominato che non lo abbia già fatto, dovrà produrre tale documentazione entro e non oltre trenta giorni dalla elezione, al fine di consentirne la verifica da parte del Consiglio di Indirizzo, da effettuarsi nella prima seduta utile. In caso di mancata presentazione, così come in caso di accertamento circa l'inesistenza dei requisiti richiesti, il Consiglio di Indirizzo procede alla revoca della nomina.

6.3. Nell'ipotesi in cui uno o più candidati abbiano ricoperto la carica di organo della **Fondazione** in un mandato immediatamente antecedente a quello per cui è stata effettuata la designazione, dalla documentazione richiesta possono essere omessi, in via definitiva, il certificato del godimento dei diritti politici, il certificato dei carichi pendenti presso la Procura e il casellario giudiziale, che possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Art. 7 **Caratteristiche delle terne**

- 7.1.** Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti assicurano la presenza di entrambi i generi.
- 7.2.** Ciascuna terna di candidati deve contenere nominativi relativi a soggetti in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento per la nomina a Consigliere di Indirizzo.
- 7.3.** Qualora la terna non rispetti il principio di cui al comma 1 oppure anche uno solo dei nominativi indicati nella terna risulti privo dei requisiti previsti dal comma 2, secondo una valutazione che l'organo di Indirizzo assume a maggioranza assoluta, il Consiglio stesso richiede all'ente designante di riproporre le proprie candidature entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, avendo cura di prevedere la presenza di entrambi i generi nella terna oppure di non indicare nuovamente il o i nominativi per i quali il Consiglio ha ritenuto non sussistenti i requisiti richiesti.
- 7.4.** Il medesimo nominativo non può essere indicato in più di una terna.
- 7.5.** Qualora uno o più soggetti risultino candidati in più di una terna, il Consiglio di Indirizzo richiede all'ente o agli enti designanti le cui designazioni sono pervenute per ultime in ordine cronologico, di riproporre le proprie candidature evitando tale duplicazione, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 7.6.** Nell'ipotesi di rigetto di una terna, la stessa non può essere riproposta ai fini della votazione per il medesimo mandato.
- 7.7.** Nel caso in cui gli enti designanti destinatari degli inviti di cui ai commi 7.3. e 7.5. del presente articolo non adempiano a quanto richiesto secondo le modalità ed entro i termini previsti, alla nomina stessa provvede il Presidente del Tribunale di Modena, al quale il Presidente della **Fondazione** invia un'apposita comunicazione, richiedendo che l'autorità giudiziaria si uniformi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione e che adempia entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
- 7.8.** Qualora anche tale autorità non adempia nel termine indicato, alla nomina provvede, senza indugio e in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.



Art. 8 Mancata designazione

- 8.1.** Qualora il soggetto cui spetta la designazione o coloro che risultino designati non provvedano agli adempimenti relativi rispettivamente all'invio delle terne di candidati ed alla produzione della documentazione richiesta per la verifica dei requisiti secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il Consiglio di Indirizzo richiede al soggetto cui compete la designazione a provvedervi nuovamente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; qualora quest'ultimo non adempia nel termine indicato, alla nomina stessa provvede il Presidente del Tribunale di Modena, al quale il Presidente della **Fondazione** invia un'apposita comunicazione, richiedendo che l'autorità giudiziaria si uniformi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione e che adempia entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
- 8.2.** Qualora anche tale autorità non adempia nel termine indicato, alla nomina provvede, senza indugio ed in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.
- 8.3.** Le nomine di cui al comma 7.8. dell'articolo precedente ed al comma 8.2., sommate alle cooptazioni previste all'art. 13 dello Statuto, potranno essere esercitate fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti il Consiglio di Indirizzo. Nell'ipotesi di ulteriori designazioni, vi provvede il Presidente del Tribunale di Modena, con le medesime modalità sopra descritte.

Art. 9 Procedura di nomina

- 9.1.** Alla data di ricezione delle candidature proposte dai soggetti cui spetta la designazione, le candidature vengono aperte, entro i successivi tre giorni lavorativi, dal Presidente della **Fondazione** coadiuvato dal Segretario Generale, i quali accertano che esse risultino corredate dalla documentazione richiesta di cui all'art. 6.2 e seguenti del presente regolamento.
- 9.2.** Qualora le designazioni risultino complete della documentazione richiesta, le stesse vengono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata, presso la sede della **Fondazione**.
- 9.3.** Qualora le designazioni risultino invece non complete della documentazione richiesta, il Presidente provvede, entro i tre giorni lavorativi successivi all'apertura, a richiedere tramite raccomandata A.R. al soggetto cui spetta la designazione di far pervenire, tramite raccomandata A.R. o di presentare tramite raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), la documentazione mancante entro e non oltre il termine originariamente fissato di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5.1. del presente regolamento. Qualora il soggetto cui spetta la designazione non provveda al completamento della documentazione nelle modalità e nei termini fissati, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
- 9.4.** Il Consiglio di Indirizzo, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alle designazioni, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina tramite votazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi ed assicurando un'adeguata presenza di genere.
- 9.5.** Il Consiglio di Indirizzo procede ad una votazione per ciascuna terna di candidati.
- 9.6.** Viene nominato il candidato che ottenga i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto.



- 9.7.** Laddove nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a una seconda votazione. In tale ipotesi, viene nominato il candidato che, nell'ambito della terna di appartenenza, raggiunga il maggior numero di voti.
- 9.8.** Laddove si ottenga un risultato di parità, si procede a un'altra votazione con il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.

Art. 10 **Accettazione della carica**

- 10.1.** Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione ai soggetti designanti, nonché agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione.
- 10.2.** In caso di mancata accettazione entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, si dà corso ad un nuovo procedimento di designazione secondo le norme previste dal presente Regolamento.

PARTE IV **NOMINA DEI CONSIGLIERI DI INDIRIZZO TRAMITE COOPTAZIONE**

Art. 11 **Numero e requisiti dei Consiglieri cooptati**

- 11.1.** Ai sensi dell'art. 13 comma 3 dello Statuto il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina per cooptazione di tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere espressione del settore *educazione, istruzione e formazione*, che il Consiglio individua sentite le istituzioni scolastiche.
- 11.2.** Il Consiglio di Indirizzo, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve attenersi ai criteri precisati all'art. 2 del presente regolamento. Inoltre, i componenti cooptati dal Consiglio devono essere scelti, nel rispetto del principio di trasparenza, tra personalità di chiara e indiscussa fama nell'ambito locale, che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della **Fondazione**, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Art. 12 **Procedura di nomina di due Consiglieri cooptati**

- 12.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato di ciascuno dei Consiglieri cooptati, ovvero tempestivamente in caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a invitare, tramite raccomandata, ogni componente il Consiglio di Indirizzo a far pervenire tramite raccomandata A.R., o a presentare tramite raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, uno o due nominativi di candidati, a seconda di quante sono le persone da nominare, entro 60 giorni dall'invio dell'invito.
- 12.2.** Ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal curriculum vitae del soggetto e dalla documentazione elencata all'art. 6, commi 6.2 e 6.3 del presente Regolamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.



- 12.3.** Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, le buste pervenute vengono aperte dal Presidente della **Fondazione**, coadiuvato dal Segretario Generale, e sono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata, presso la sede della **Fondazione**.
- 12.4.** Il Consiglio di Indirizzo, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede alla nomina tramite votazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti.
- 12.5.** In sede di votazione, le singole schede contengono un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza a un massimo di tanti nominativi quanti sono le persone da nominare.
- 12.6.** Vengono nominati Consiglieri i candidati che abbiano ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto, fino a raggiungere il numero delle cariche disponibili.
- 12.7.** Laddove nessun candidato raggiunga tale maggioranza, oppure il numero dei candidati che la ottengono sia inferiore alle cariche disponibili, si procede ad una seconda votazione, volta ad assegnare tali cariche. In tale ipotesi, viene nominato il candidato che raggiunga il maggior numero di voti, fino a raggiungere il numero delle cariche disponibili.
- 12.8.** Laddove si ottenga un risultato di parità, si procede a un'altra votazione con il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.

Art. 13

Procedura di nomina del cooptato espressione del settore Educazione, istruzione e formazione

- 13.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consigliere cooptato espressione del settore *educazione, istruzione e formazione*, ovvero tempestivamente in caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare le istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la scuola, alla presenza della Commissione *istruzione ricerca e sviluppo locale* del Consiglio di Indirizzo, al fine di individuare congiuntamente le caratteristiche professionali e le competenze oggettive che i candidati dovranno rivestire per essere considerati idonei alla carica.
- 13.2.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consigliere cooptato, ovvero tempestivamente in caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, e comunque successivamente alla riunione di cui al comma 1, provvede ad invitare, tramite raccomandata, ogni componente il Consiglio di Indirizzo a far pervenire tramite raccomandata A.R., o a presentare tramite raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, il nominativo del candidato alla carica, entro 60 giorni dall'invio dell'invito.
- 13.3.** Ciascuna candidatura, a pena di invalidità, deve essere accompagnata dal curriculum vitae del soggetto, che attesti la presenza delle caratteristiche professionali e delle competenze oggettive individuate ai sensi del comma 1, e dalla documentazione elencata all'art. 6, commi 6.2 e 6.3 del presente Regolamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
- 13.4.** Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, le buste pervenute vengono aperte dal Presidente della **Fondazione**, coadiuvato dal Segretario Generale, e sono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata, presso la sede della **Fondazione**.
- 13.5.** Contestualmente, e comunque prima della seduta fissata per la votazione, il Presidente trasmette le candidature alle istituzioni aderenti al Patto per la scuola, che esprimono un parere non vincolante sui nominativi dei candidati. Di tale parere vengono informati i Consiglieri di Indirizzo in sede di votazione.



- 13.6.** Il Consiglio di Indirizzo, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede alla nomina tramite votazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti.
- 13.7.** In sede di votazione, le singole schede contengono un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.
- 13.8.** Viene nominato Consigliere il candidato che abbia ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- 13.9.** Laddove nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a una seconda votazione. In tale ipotesi, viene nominato il candidato che raggiunga il maggior numero di voti.
- 13.10.** Laddove si ottenga un risultato di parità, si procede a un'altra votazione con il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.

Art. 14 **Struttura operativa**

- 14.1.** Successivamente alla delibera di nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione agli interessati affinché comunichino la propria accettazione.
- 14.2.** In caso di mancata accettazione entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, si dà corso ad un nuovo procedimento di cooptazione secondo le norme previste dai precedenti articoli.

PARTE V **PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** **NORME E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE** **E PROCEDURA DI NOMINA**

Art. 15 **Composizione del Consiglio e requisiti per la nomina**

- 15.1.** Ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera c. dello Statuto, sono di competenza del Consiglio di Indirizzo la nomina e la revoca del Presidente della **Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione**.
- 15.2.** Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, con la presenza di almeno tre consiglieri per ciascun genere. Il Presidente della **Fondazione** è membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 15.3.** Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della **Fondazione** e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
- 15.4.** Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 dello Statuto, i requisiti di professionalità di cui al precedente comma e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 dello Statuto.



- 15.5.** Ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello Statuto, i componenti il Consiglio di Indirizzo possono essere proposti come candidati alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse autocandidature.
- 15.6.** Non possono essere candidati alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente o, in caso di nomina, l'Amministratore Unico, delle società o degli enti strumentali della **Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi**.

Art. 16 **Durata del mandato e relativi limiti**

- 16.1.** La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo; gli amministratori, tuttavia, scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, intendendosi per tale l'ultimo esercizio intero di carica.
- 16.2.** Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5 dello Statuto, qui richiamate dall'art. 4.2 e 4.3, in tema di limiti del mandato.
- 16.3.** Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.
- 16.4.** Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
- 16.5.** Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6.** Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
- 16.7.** Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

Art. 17 **Procedura di nomina**

- 17.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvero tempestivamente in caso di cessazione dell'intero organo per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a invitare, tramite raccomandata, ogni componente il Consiglio di Indirizzo, a far pervenire tramite raccomandata A.R., o a presentare tramite raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, un elenco chiuso di sette candidati, di cui almeno tre appartenenti allo stesso genere e comprensivo dell'indicazione del candidato alla carica di Presidente della **Fondazione**, entro 60 giorni dall'invio dell'invito, pena l'invalidità dell'intero elenco.
- 17.2.** In considerazione di quanto previsto all'art. 7 comma 5 dello Statuto, ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal curriculum vitae del soggetto, pena l'invalidità della stessa.
- 17.3.** Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, le buste pervenute contenenti le stesse vengono aperte dal Presidente della **Fondazione** coadiuvato dal Segretario Generale e sono messe a disposizione dei Consiglieri di Indirizzo, in via riservata presso la sede della **Fondazione**.



- 17.4.** Il Presidente della **Fondazione** convoca il Consiglio di Indirizzo per procedere alla nomina entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature.
- 17.5.** In sede di votazione, le singole schede contengono tutti gli elenchi chiusi di sette candidati regolarmente presentati, ciascuno comprensivo dell'indicazione del candidato alla carica di Presidente della **Fondazione**. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza ad uno solo degli elenchi chiusi di sette candidati ed il voto così espresso è inteso a favore di ogni singolo componente l'elenco, rispettivamente per la carica di Presidente della **Fondazione** per il candidato a tale titolo e per la carica di amministratore per gli altri sei candidati al relativo titolo.
- 17.6.** Vengono nominati Presidente della **Fondazione** e Consiglieri di Amministrazione, i sette candidati alla rispettiva carica facenti parte dell'elenco chiuso che ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto. Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione alla prima votazione, si procede a un'altra votazione tra i due elenchi chiusi che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora ulteriori elenchi abbiano ottenuto un numero di voti pari all'elenco classificatosi per secondo, verranno ricompresi nella nuova votazione. In tale seconda votazione vengono nominati i candidati facenti parte dell'elenco chiuso che ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto. Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione nemmeno alla seconda votazione, il Presidente dà immediatamente avvio ad una nuova procedura di nomina così come prevista dal presente articolo

Art. 18

Procedura di nomina di uno o più amministratori

- 18.1.** Nell'ipotesi in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, senza che ciò comporti il venire meno della maggioranza dell'organo, il Presidente dà avvio alla procedura di nomina così come prevista dal precedente articolo 17, con riferimento al numero e alla qualifica delle cariche divenute disponibili, utilizzando criteri atti a garantire la presenza di genere così come richiesta dall'art. 16, comma 1 dello Statuto.

Art. 19

Accettazione della carica

- 19.1.** Successivamente alla delibera di nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione agli interessati affinché comunichino la propria accettazione.
- 19.2.** In caso di mancata accettazione di uno o più nominati entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, nonché nell'ipotesi di accertamento circa la mancanza dei requisiti richiesti per ricoprire la carica in capo ad uno o più nominati – verifica da effettuarsi a cura dello stesso Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal suo insediamento o dalla accettazione della nomina nel caso disciplinato dal precedente art. 18 – previa dichiarazione di revoca, si dà corso ad un nuovo procedimento di nomina per ricoprire le cariche divenute disponibili, secondo le norme previste dai precedenti articoli.



PARTE VI COLLEGIO DEI REVISORI NORME E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE E PROCEDURA DI NOMINA

Art. 20

Composizione del Collegio e requisiti per la nomina

- 20.1.** Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo iscritti nel Registro dei Revisori contabili e, preferibilmente, residenti nella Provincia di Modena.
- 20.2.** Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403, 2403 bis commi 1, 2 e 3, e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili, nonché dal D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
- 20.3.** Ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile, il controllo contabile sull'ente potrà essere attribuito a una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia oppure al Collegio dei Revisori.

Art. 21

Durata del mandato

- 21.1.** I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dall'insediamento dell'organo e possono essere confermati una sola volta. I componenti il Collegio scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, intendendosi per tale l'ultimo esercizio intero di carica.
- 21.2.** Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

Art. 22

Procedura di nomina

- 22.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Collegio dei Revisori, ovvero tempestivamente in caso di cessazione dell'intero organo per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a invitare, tramite raccomandata, ogni componente il Consiglio di Indirizzo a far pervenire tramite raccomandata A.R., o a presentare tramite raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, uno o più nominativi di candidati oppure un elenco chiuso di cinque candidati, con indicazione dei membri effettivi e di quelli supplenti, entro 60 giorni dall'invio dell'invito.
- 22.2.** In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dello Statuto, ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal curriculum vitae del soggetto e da attestato di iscrizione al Registro dei Revisori contabili (quest'ultimo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000), pena l'invalidità della stessa.
- 22.3.** Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, le candidature pervenute vengono aperte dal Presidente della **Fondazione** coadiuvato dal Segretario Generale, e sono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata presso la sede della **Fondazione**.



- 22.4.** Il Presidente della **Fondazione** convoca il Consiglio di Indirizzo per procedere alla nomina entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature.
- 22.5.** In sede di votazione, anche in caso di presenza di soli elenchi chiusi, le singole schede contengono un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, nonché gli eventuali elenchi chiusi di cinque candidati, in entrambi i casi con l'indicazione della carica proposta a lato di ciascun nominativo. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza, alternativamente, o a un massimo di cinque nominativi tra quelli elencati in ordine alfabetico, oppure ad uno degli eventuali elenchi chiusi di cinque candidati; in questo ultimo caso il voto è inteso a favore di ogni singolo componente l'elenco, e si somma ai voti che lo stesso avrà ottenuto singolarmente.
- 22.6.** Vengono nominati componenti il Collegio dei Revisori i primi cinque candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina dei Revisori alla prima votazione, si procede ad un'altra votazione tra i candidati che, pur avendo ottenuto voti, non hanno tuttavia raggiunto la maggioranza relativa. In tale seconda votazione vengono nominati i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a raggiungere il numero delle cariche disponibili.

Art. 23

Procedura di nomina di uno o più Revisori

- 23.1.** Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.
- 23.2.** In tal caso, il Presidente deve dare tempestivo avvio alla procedura di nomina così come prevista dal precedente articolo 19, con riferimento al numero di cariche divenute disponibili. I Revisori subentrati ai sensi del precedente comma restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale provvede alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.
- 23.3.** In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, dal Revisore più anziano.
- 23.4.** Il mandato dei Revisori, nominati in sostituzione, scade con quello del Collegio dei Revisori.
- 23.5.** Ai componenti il Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5 dello Statuto, qui richiamate dall'art. 4.2 e 4.3, in tema di limiti del mandato.

Art. 24

Accettazione della carica

- 24.1.** Successivamente alla delibera di nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione agli interessati affinché comunicino la propria accettazione.
- 24.2.** In caso di mancata accettazione di uno o più nominati entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, nonché nell'ipotesi di accertamento circa la mancanza dei requisiti richiesti per ricoprire la carica in capo ad uno o più nominati – verifica da effettuarsi a cura dello stesso Collegio dei Revisori entro 30 giorni dal suo insediamento o dalla accettazione della nomina nel caso disciplinato dal precedente art. 23 – previa dichiarazione di revoca, si dà corso ad un nuovo procedimento di nomina per ricoprire le cariche divenute disponibili, secondo le norme previste dai precedenti articoli.



PARTE VII DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 25 Entrata in vigore

- 25.1.** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
- 25.2.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2 dello Statuto, le previsioni relative alle nuove incompatibilità alla carica di componente gli organi della **Fondazione** e quelle relative alla discontinuità qui richiamate, trovano applicazione a decorrere dal mandato immediatamente successivo a quello in corso alla data di approvazione del presente Regolamento, a eccezione delle nomine che dovessero essere effettuate per singoli componenti il cui mandato cessi per causa diversa dalla naturale scadenza, alle quali si applicheranno le nuove disposizioni.
- 25.3.** Le modifiche riguardanti la composizione degli organi, anche per quanto riguarda il genere, e la individuazione degli enti designanti, introdotte dallo Statuto, trovano applicazione a decorrere dal rinnovo immediatamente successivo di ciascun organo alla data di approvazione delle nuove disposizioni statutarie, ad eccezione delle nomine che dovessero essere effettuate per singoli componenti, il cui mandato cessi per causa diversa dalla naturale scadenza, alle quali si applicheranno le nuove disposizioni.